



A.V.T.A.

Associazione Venariese Tutela Ambiente
Beni Culturali, Qualità della vita

"Amici Reggia di Venaria Reale"

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI AVTA
(26 Ottobre 2020)



L'assemblea dei soci AVTA – validamente costituita – si è riunita in data 26/10/2020 alle ore 20,30, in prima convocazione, presso la segreteria AVTA, viale Buridani 5 - Venaria Reale (To) per trattare il seguente ODG

1) Modifica Statuto per adeguamento alla normativa D.lgs. 117/2017 e modifica sede legale.

Punto 1) O.D.G.: il Presidente prende la parola e illustra ai presenti la necessità di apportare alcune modifiche allo Statuto al fine di adeguarlo alla normativa in vigore in tema di riforma del terzo settore D.lgs. 117/2017 e suoi Decreti attuativi.

Si richiede inoltre di spostare la sede legale da via Aldo Picco 24 - Venaria Reale (To) a piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale (To).

L'Assemblea, dopo ampia discussione e lettura integrale dello Statuto così modificato, lo approva all'unanimità e dà mandato al Presidente di apporre la firma in calce al presente verbale di cui lo Statuto costituisce allegato e procedere alle registrazioni di legge in esenzione da bollo e registro ai sensi dell'art.81 D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea dà inoltre mandato al Consiglio Direttivo di apportare eventuali ulteriori modifiche al testo che fossero eventualmente richieste da normative e dai successivi decreti attuativi del D.lgs 117/2017.

Null'altro essendoci da dichiarare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23,30.

Venaria Reale, 26 ottobre 2020

*Il Segretario
Il Presidente*

Il Presidente AVTA
(Dott. Gianfranco Falzoni)

[Firma]



2-
4.

2-
4.



STATUTO SOCIALE

Aggiornato al D.lgs. 117/2017

Associazione Venariese Tutela Ambiente Beni Culturali e Qualità della Vita ODV

A.V.TA. ODV

Art. 1) È costituita con sede in Venaria Reale (To) l'Associazione denominata "Associazione Venariese Tutela Ambiente Beni Culturali e Qualità della Vita".

La sede legale è in Venaria Reale (To) Piazza della Repubblica 4.

L'Associazione, che adotta quale simbolo distintivo l'immagine del "Castello" di Venaria Reale, viene di seguito indicata come "A.V.T.A." o semplicemente come "Associazione".

L'"A.V.T.A." è retta dal presente Statuto e, per quanto nello stesso non previsto, si fa riferimento alla normativa di legge vigente ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 2) L'"A.V.T.A." opera nell'ambito territoriale del Piemonte ed in particolare nell'ambito della cosiddetta "area unitaria" rappresentata dal: Parco e Castello della Mandria, Castello – Centro Storico e territorio di Venaria Reale, nonché del comprensorio dei bacini fluviali dei torrenti Stura, Ceronda e Casternone.

Gia' iscritta al registro per il volontariato a far data 16/05/1994 sezione 7 TUTELA E VALORIZZAZIONE. DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

La denominazione dell'"Associazione" è integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV".

L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti Terzo Settore "RUNTS".

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del "RUNTS" dei Registri operanti medio tempore.

Art. 3) Scopi e Attività dell'"Associazione"

L' "A.V.T.A." esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono ai sensi dell'art. 5 del Codice:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; di cui al presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l' "A.V.T.A." intende svolgere:

a) tutelare e valorizzare l'insieme dei beni ambientali, culturali e paesistici di tutta l'area in cui opera con particolare riferimento a quelli dell' "area unitaria" di cui all'articolo 2 – nonché promuovere lo sviluppo e la crescita economico – sociale, "qualitativamente compatibile", con gli scopi dell'Associazione, nell'ambito della stessa area;

b) incentivare studi, ricerche e manifestazioni culturali inerenti le proprie finalità per sensibilizzare, in ordine alle stesse, l'opinione pubblica e le competenti Autorità;

c) esercitare in base alle Leggi Nazionali, Regionali ed ai Regolamenti Comunali (in particolare in base alla legge numero 142/90: Ordinamento Autonomie -Locali) un'azione di difesa della natura, del territorio e dell'ambiente privilegiando – nella propria attività – prodotti e servizi piemontesi "qualitativamente compatibili" con l'ecosistema dell'area in cui essa opera;

d) assumere in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, Enti ed Associazioni, con gli abitanti ed i turisti, iniziative volte ad accrescere il progresso, la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, attraverso la

partecipazione popolare e l'impegno civile e sociale dei cittadini senza distinzione di partito, religione ed ideologia;

- e) contribuire all'ordinato sviluppo urbanistico della zona fornendo agli Enti responsabili, anche in alternativa, suggerimenti e proposte;
- f) cooperare con le Autorità locali, con gli Organi centrali, regionali e provinciali, all'attuazione e soluzione delle iniziative sopra indicate.

Art. 4) L'“Associazione” ha carattere volontario, non ha finalità di lucro, è apartitica, e aconfessionale. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi, nonché alla accettazione delle norme del presente Statuto.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali per quanto di loro possibilità e competenza.

L'attività prestata dai soci per il conseguimento dei fini dell'“Associazione” è completamente gratuita.

L'“Associazione” potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni, Sodalizi ed Enti, aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto.

L'“Associazione”, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'“Associazione” eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

L'“Associazione” può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5) La durata dell'“Associazione” è illimitata.

SOCI – REQUISITI – ADESIONI

Art. 6) Possono far parte dell'“Associazione” quali Soci Ordinari cittadini italiani e stranieri di sentimenti e comportamenti democratici che intendano collaborare per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 3 (tre).

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al successivo articolo 21.

Art. 7) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8) La qualifica di Socio Ordinario può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per ritardato pagamento della quota associativa protratto per un anno oltre i termini annualmente previsti dallo Statuto; in questo caso il socio è automaticamente decaduto;
- c) per esclusione.

Art. 9) Tra i Soci Ordinari viene eletto il Consiglio Direttivo dell'“Associazione”.



Sono Soci Ordinari innanzitutto i soci fondatori che hanno promosso e sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'"A.V.T.A."; hanno assolto in proprio le spese notarili e relative – in ordine alla sua costituzione – ed hanno redatto, approvato e sottoscritto lo Statuto allegato all'atto costitutivo stesso.

I Soci fondatori sottoscrivono la quota associativa annua: "Socio Ordinario" stabilita dal Consiglio Direttivo "A.V.T.A.".

Sono altresì Soci Ordinari le persone fisiche che – aderendo alle iniziative dell'"Associazione" – richiedono la loro iscrizione all'"A.V.T.A." ed ottenutala ne sottoscrivono la quota associativa annuale di "Socio Ordinario".

A soggetti non soci può essere attribuita dal Consiglio Direttivo "A.V.T.A." la qualifica di "Amico e/o Benemerito" dell'"Associazione".

Sono Amici A.V.T.A. del "Castello" di Venaria Reale e/o dell'"Area Unitaria" di cui all'articolo 2 del presente Statuto le persone, Enti, Sodalizi ed Associazioni nominate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che, aderendo agli scopi dell'"A.V.T.A.", sostengono operativamente l'"Associazione" dall'esterno anche con contributi vari.

Sono Benemeriti A.V.T.A. le persone, Enti, Sodalizi ed Associazioni nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che hanno svolto e svolgono azione, particolarmente meritoria, finalizzata agli scopi dell'"Associazione" e la sostengono anche con contribuzioni varie.

Volontari A.V.T.A.: l'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo
- e) l'Organo di revisione



L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto di partecipare alla corrispondente assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci in regola con la quota sociale.

Per le assemblee convocate entro il trenta aprile di ogni anno si farà riferimento alla quotizzazione relativa all'anno precedente; per le assemblee convocate dopo il trenta aprile di ogni anno si farà riferimento alla quotizzazione relativa all'anno in corso.

Alle assemblee ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea dei Soci ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi (trenta aprile) dalla chiusura dell'esercizio sociale (trentuno dicembre) per l'approvazione del conto consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata da almeno un terzo del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo dei Soci Ordinari.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca le assemblee almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e in seconda qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei Soci ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'“Associazione”, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'Assemblea dei Soci straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'“Associazione”, o alla sua fusione, o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea dei Soci straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Presiede l'Assemblea dei Soci Ordinari, sia ordinaria che straordinaria, il Presidente del Consiglio Direttivo dell'“Associazione” od un suo delegato.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta

Art. 11) L'Assemblea Ordinaria dei Soci con votazione a maggioranza dei soci presenti:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo;

- nomina e revoca l'Organo di revisione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'“Associazione”;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate,

Art. 14) Consiglio Direttivo

E' composto da cinque membri eletti dall' assemblea dei Soci Ordinari fra i propri componenti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può convocare, a scopo consultivo, Assemblee di “Amici e/o Benemeriti” dell'“Associazione”, con modalità che lo stesso Consiglio Direttivo riterrà più opportuna.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Organizzativo, il Segretario per le relazioni esterne ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può invitare il l'Organo di controllo nonché altro socio rappresentativo od "Amico e/o Benemerito" dell'"Associazione" a partecipare ai propri lavori con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'"Associazione". Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel "RUNTS" o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consultivo Direttivo delibera con votazione a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e le modalità attuative del programma annuale approvato dall'Assemblea dei Soci, predispone il programma annuale delle attività sociali ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci, delibera in merito all'esclusione di soci; propone all'Assemblea dei Soci ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo può predisporre un Regolamento Associativo articolato per le varie attività associative che, dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, viene a far parte integrante del presente Statuto.

In seno al Consiglio Direttivo è costituito un "Esecutivo" per far fronte ed evadere necessità che quotidianamente si presentano:

- per necessità relative alla Tesoreria esso è costituito da Presidente e Tesoriere,
- per necessità relative alla Segreteria esso è costituito da Presidente e Segretario Organizzativo,
- per necessità relative alle Relazioni esterne esso è costituito da Presidente e Segretario per le Relazioni esterne.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti; la convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo,

la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo;

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 15) Il Presidente

È eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni ma può essere rieletto per più mandati consecutivi.

Ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'“A.V.T.A.”, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente la rappresentanza dell'“Associazione” viene assunta dal Segretario organizzativo o dal Consigliere più anziano in età.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee dei Soci ordinarie e straordinarie dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il Segretario Organizzativo

Riceve e trasmette al Presidente le osservazioni e le proposte dei soci che il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare.

Redige, di concerto con il Presidente, i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Provvede, di concerto con il Presidente, alla spedizione di lettere e circolari.

Elabora il programma dell'attività sociale e lo sottopone al Consiglio Direttivo.

Art. 17) Il Segretario per le Relazioni Esterne

Cura di concerto con il Presidente, i rapporti dell'“Associazione” con le Autorità locali, con gli Organi Centrali, Regionali e Provinciali, con Enti, Associazioni e Mass Media.

Elabora il programma delle relazioni esterne e lo sottopone al Consiglio Direttivo.

Art. 18) Il Tesoriere



Cura, di concerto con il Presidente, tutta l'amministrazione dell' "Associazione" provvedendo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Conserva assieme al Presidente tutti i verbali, i libri ed i documenti sociali e contabili dell' "Associazione".

È titolare, assieme al Presidente, del conto/i corrente bancario/i e/o postale/i intestato/i all' "Associazione".

Art. 19) Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell' art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea dei Soci un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; al suo interno il Collegio designa il Presidente.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;



I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.

Art. 20) Revisione Legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell' "Associazione", può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 21) Votazioni ed Elezioni

Le votazioni, sia nelle assemblee che nel Consiglio Direttivo "A.V.T.A.", si effettuano di norma per alzata di mano.

Dette votazioni si possono effettuare a scrutinio segreto, su decisione del Presidente di seduta e/o di 2/3 (due terzi) dell'Assemblea dei Soci o Consiglio Direttivo, per l'elezione del Consiglio Direttivo e la distribuzione delle cariche in seno al Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta si debbano trattare argomenti di particolare importanza e delicatezza.

Art. 22) Finanze e Patrimonio

Le entrate dell'“Associazione” sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione dei soci e loro contributi;
- b) da eventuali contributi di Amministrazioni Pubbliche Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e di Istituti di Credito ed Enti in genere;
- c) da sovvenzioni, donazioni, liberalità e lasciti – di soci o terzi – espressamente destinati all'“Associazione”;
- d) da rimborsi derivanti da Convenzioni;
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- f) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- h) da beni mobili ed immobili comunque di proprietà dell'“A.V.T.A.”, nonché da introiti di altra natura.

Anche se l'attività prestata dai soci per il conseguimento dei fini dell'“Associazione” è completamente gratuita – ai sensi dell'articolo 4 – tuttavia il Consiglio Direttivo dell'“Associazione” può disporre il rimborso delle spese sostenute dai soci, a favore dell'“A.V.T.A.”, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'“Associazione”.

Art. 22) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea dei Soci e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



Art. 23) Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il "RUNTS" entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24) Norme finali

Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'"Associazione" perde ogni diritto al patrimonio sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio "RUNTS" di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea dei Soci, che nomina il liquidatore, aventi analoga

natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea dei Soci non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente AVTA



AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TORINO 2

2 DIC. 2020 n. 3452

Serie 3 versate €

€ ATTO ESENTIC

IL DIRETTORE



